

Sicilia archeologica

1971

Segreti dello Stagnone: canali e relitti perduti intorno a Mozia

di Honor Frost

Un gruppo misterioso di relitti antichi è stato esplorato durante l'estate 1970 davanti al versante dell'Isola Lunga che fronteggia il mare, al di là dello Stagnone di Mozia (1). Che cosa ha causato il naufragio di tante navi proprio in quel luogo? C'era qualche ostacolo naturale quali rocce, venti o secche infide? E' cambiata la geografia dell'isola dopo i naufragi? O sono stati atti di guerra o pirateria a causarli? Sono tutte domande di grande interesse, ma in previsione di futuri scavi sottomarini, si deve ponderare l'interesse accademico contro un gran numero di fattori estranei.

Per esempio i relitti meglio conservati si trovano di solito nelle acque più profonde, ma maggiore è la profondità tanto minore il tempo d'immersione. A terra un operaio archeologico può lavorare otto ore al giorno, mentre un sommozzatore a quarantacinque metri di profondità può fermarsi effettivamente

(1) Per la campagna 1970, si ringrazia il Professore Vincenzo Tusa, Soprintendente alle Antichità della Sicilia Orientale, per l'autorizzazione, aiuto e incoraggiamento costante; e Mr. John Ward-Perkins, Direttore del British School di Roma, per il suo appoggio al progetto. Si ringrazia particolarmente l'Enot. Eduardo Lipari, che sentendo parlare dei relitti dal Capitano Diego Bonnini, ha insistito che venissero esaminati dagli archeologi. Non solo il rilevamento è il risultato della sua iniziativa, ma personalmente ha contribuito con un equipaggio di barca ed attrezzature. La Signorina Whitaker, tramite il Colonnello G. Lipari, ha gentilmente offerto ospitalità nell'isola di Mozia. I Signori David Davidson e Robert Yorke non solo hanno eseguito i rilevamenti, ma anche messo a disposizione un compressore per la ricarica delle bombole, un battello pneumatico e molte altre attrezzature. Il lavoro archeologico non si sarebbe potuto realizzare senza l'aiuto del Sig. Robert Knox di Cambridge e l'attenzione esperitissima con cui il Sig. Gerhard Kapitän si è dedicato alla documentazione e ricostruzione della rara ancora da noi trovata.

soltanto trenta minuti al giorno; di conseguenza le spese di uno scavo sottomarino aumentano.

Il Mediterraneo è pieno di relitti antichi, ma anche quando sfuggono al saccheggio di dilettanti, pochi giustificano uno scavo su vasta scala, malgrado il fatto che ancora si sa quasi niente della struttura di navi antiche.

Inoltre sarebbe irresponsabile iniziare lo scavo di un relitto ben conservato, senza avere predisposto non solo che venga compiuto un rilevamento sul fondo, ma anche i mezzi per conservarlo in laboratorio dopo il recupero e un luogo per esibirlo al pubblico.

LE SCOPERTE DELL'ISOLA LUNGA

I rinvenimenti fatti davanti all'Isola Lunga sono eccezionalmente promettenti sotto quasi tutti i punti di vista. I relitti giacciono vicino a terra e vicino una grande città: Marsala. Sono coperti soltanto da due a sei metri d'acqua; l'immersione è quindi senza limiti di tempo e senza rischio. Malgrado la poca profondità, gli scafi di legno sono incredibilmente ben conservati; come già è stato illustrato in queste pagine della descrizione e foto di uno di essi: una nave romana carica di tegole (2).

Venuta alla luce durante operazioni di draga nel 1969, si sarebbe dovuta esplorare nell'estate del '70. Alla nostra équipe mancava però l'attrezzatura da scavo; la sabbia aveva ricoperto il relitto durante l'inverno a una tale altezza che, sebbene la sua posizione era conosciuta, non abbiamo potuto scavare abbastanza profondo da ritrovarlo. Invece abbiamo individuato tracce di almeno altri cinque relitti.

I RELITTI MINACCIATI DALLA DRAGA

Gli strati superiori di altri relitti stanno apparendo in questa zona, perchè operazioni

(2) Gerhard Kapitän, «Relitti antichi davanti all'Isola Lunga» *Sicilia Archeologica*, n. 9, marzo 1970 pp. 34 - 36.




Fig. 1 - Conformazione dello Stagnone prima del 1815 (schizzo secondo Smyth). La croce indica la posizione approssimativa dei relitti. Notare l'assenza di Punta Scario, e le Saline non ancora estese al punto da saldare insieme le tre isole in una sola Isola Grande o Lunga. Notare il canale rettilineo che separa fra di loro le due isole più meridionali

continue di dragaggio stanno abbassando il livello della sabbia. Lo stesso pontone cavafango che aveva dissepolto il relitto delle tegole, era ancora là quando siamo ritornati nel '70. Il suo enorme braccio aveva toccato altre navi antiche che giacevano lungo il suo cammino. Alcuni campioni interessanti del loro legno, salvati dal capitano della draga Diego Bonnini, sono stati esaminati da M. Lucien Dasch, esperto sulla costruzione di navi antiche. Un campione, probabilmente parte del dritto di prua, a giudicare dallo spaziamento delle intersezioni, è databile a prima del III sec. a. C.

La datazione esatta, e se gli altri legni venivano dagli stessi relitti, sono questioni di grande interesse archeologico che non saranno risolte se non cominciano scavi controllati prima che altro danno venga fatto.

Si deve al Capitano Bonnini se i relitti sono stati segnalati, ma nessuno archeologo può guardare senza emozione alla distruzione recata dal dragaggio continuato. I relitti hanno un interesse che trascende quello regionale, sebbene al presente sono considerati da meno dei granelli di sabbia che li coprono. Nessun fondo pubblico esiste per il loro scavo, ma bisogna continuare nella ricerca di mezzi prima che la loro distruzione sia completa.

CONSERVAZIONE DA INSABBIAMENTO

L'eccellente conservazione del legno malgrado la poca profondità dell'acqua, può essere spiegato soltanto dall'insabbiamento immediato avvenuto subito dopo l'adagiamento dei relitti sul fondo.

I relitti giacciono in una piccola zona circoscritta, delimitata su un lato dalla costa e sugli altri da mucchi stratificati di rizomi riradicati di *Poseidonia* (conosciuta come giuncaia). Per inciso il continuare a dragare questa zona rappresenta un'altra minaccia alle antichità, perchè appena dissotterrate sono condannate alla disintegrazione, anche se non

sono state spezzate dalla draga.

Un calcolo basato sulla densità conosciuta della sabbia, illustra meglio i problemi di futuri scavi. Considerando la zona di metri 1.500 x 500, la capacità del pontone scavafango di 40 tonnellate (tenuto conto che la presente draga rimuove tre carichi o 120 tonnellate al giorno), e presumendo che il dragaggio abbia luogo in media per metà dei giorni di un anno, il risultato per un periodo di venti anni è che il fondo si sarebbe abbassato di un metro e sessanta. Ma può darsi benissimo che il dragaggio ha continuato per più tempo, forse anche per 40 anni. Non c'è da sorprendersi, a giudicare dai relitti che sono stati scavati altrove, che questi relitti erano stati originalmente sepolti da tre metri di sabbia. Buchi profondi circa quaranta centimetri, che abbiamo scavato con le mani, hanno suggerito che più di un metro di sabbia deve essere rimossa prima che una porzione significativa dello scavo venga alla luce.

NAUFRAGI E MUTAZIONI DELLA GEOGRAFIA LOCALE

La causa del naufragio e il cumulo di sabbia di buona qualità depositata sopra, sono probabilmente connessi. Materiale di costruzione, nella zona che abbiamo esaminato, presenta una possibile spiegazione. Una costruzione sporgeva dalla costa sabbiosa, mentre singole pietre squadrate erano sparse dappertutto nella zona dei relitti. Moli e banchine sarebbero state inutili davanti ad una costa così esposta se non fossero stati collegati a qualche forma di canale; ma prima di esaminare la possibilità dell'esistenza di un canale, occorre descrivere i caratteri generali della regione.

LA LAGUNA OSTRUITA DA VEGETAZIONE

Navigare è difficile sia dentro che fuori dello Stagnone, a causa delle alghe di *Poseido-*




Fig. 2 - Schizzo raffigurante la ricostruzione ipotetica (secondo Di Girolamo) della zona durante la prima guerra punica. Le isole sono separate da canali (freta) rettilinei dunque artificiali. I relitti giacerebbero sul fondo di fronte all'imboccatura esterna del Fretum Intraboream

nia che si sono talmente sviluppate da sfiorare, quasi, la superficie del mare.

Le profondità raramente arrivano ad un metro, eccetto nei canali difficili, che sono obbligatori anche alle imbarcazioni più piccole.

Questi canali sono varchi naturali fra i mucchi, o «mattes», di rizomi morti. Naturalmente sono mutabili, cambiati quando le pareti crollano o vengono erose dalle mareggiate invernali. Lungo le coste piatte dello Stagnone canali costruiti dagli uomini con muri sostegno rivestiti di pietra, uniscono le vie di mare con le fattorie e i laghi salini dell'entroterra.

La geografia della regione ha mutato dai tempi antichi; vegetazione riempie ora gli ancoraggi e i porti usati una volta dalla navigazione punica e romana. Neppure le fotografie aeree danno un indizio dello stato originario del fondo, talmente è ricoperto dai prati di alghe.

L'interferenza dell'uomo nell'equilibrio ecologico può avere provocato l'espansione delle Poseidonie, per esempio originata da costruzioni di opere portuali che deviavano le correnti, oppure dall'unione artificiale di isolette, che serviva a creare più spazio per far nascere laghi salini.

Purtroppo, la ricerca archeologica non è stata mai coordinata con quella botanica e geologica, ma una prova del cambiamento geografico è annotata da R. Moliner e J. Picard nelle «Notes biologiques à propos d'un voyage d'étude sur les côtes de Sicile», *Annales de l'Institut Océanographique* (Monaco) 28, n. 4, (1953) pp. 175-177.

PROVE PER IL CAMBIAMENTO DELLA FORMA DELL'ISOLA LUNGA

Questi autori osservano che la struttura del fondo dentro e intorno allo Stagnone è di data recente. Basano questa tesi su dati esclusivamente botanici, senza riferimento a dati e testi archeologici.

Affermano che la Poseidonia sopra i rizomi morti è morta oppure sta morendo; le *Caulerpes* si stanno sostituendo ad essa. La *Poseidonia* è morta, particolarmente intorno all'isola di Mozia, perchè non poteva sopravvivere al caldo eccessivo estivo delle acque chiuse. I rizomi morti, ancora ammassati per un'altezza di circa sei metri dal fondo, provano che una volta la pianta vi prosperava. Correnti più fredde devono essere penetrate ancora «da recente» nella laguna ora stagnante. Quello che voglia dire «da recente» in rapporto alle alghe non è affatto chiaro (3), ma per quanto riguarda lo Stagnone possiamo trovare la spiegazione già da una carta nautica del XIX secolo.

La carta del Capitano W. H. Smyth «Gli ancoraggi e le secche nella regione di Trapani» (pubblicata dall'Ufficio Idrografico dell'Armato Britannico nel 1828) mostra tre distinte isole al posto dell'Isola Lunga. Gli spazi fra di esse permettevano alle correnti marine di penetrare nello Stagnone. Questo spiega il fatto botanico, ma non risolve tutti i problemi archeologici della zona.

La direzione delle correnti locali è dominata dai venti prevalenti (vedi fig. 2), cosicché a volte corrono dal Nord, a volte dal Sud. Moliner e Picard rilevano la forza del flusso verso Sud, carico di sabbia, che investe il versante settentrionale dell'Isola Lunga. Prima di essere deviato intorno all'isola, deve lasciar cadere le particelle più pesanti che trasporta. Per questo, si trova sopra i nostri relitti la quantità della sabbia che attira le navi cava-fango. Essi commentano anche la grandezza di certe particelle di sabbia che hanno osservato intorno a Mozia. Queste potevano essere depositate dentro la laguna soltanto dal flusso

(3) Honor Frost, «The Mortar Wreck in Melleha Bay» Appetron Press, London 1969. È discusso il rapporto fra i prati di alghe che crescono sopra un relitto del II sec. d. C.




Fig. 3 - Lo Stagnone quale è oggi, con la direzione delle principali correnti causate dai venti dominanti

forte carico di sabbia, che però non poteva essere penetrato con la forza sufficiente attraverso gli spazi segnati nella carta di Smyth (Fig. 1). L'apertura detta «S. Teodoro» è una sella di roccia, tanto poco profonda da potere essere ancora attraversata a piedi. Il varco tra Borron, la parte settentrionale dell'Isola Lunga e Favilla a Sud che secondo Smyth corrisponde con la Salina del Curto, punta verso Nord-Est.

Se un ramo della corrente Sud fosse riuscito a superare questa curva, il suo flusso dentro

la laguna sarebbe stato troppo debole per trasportare particelle pesanti. Quindi, dovette esistere più a Nord un altro passaggio più antico che entrava nello Stagnone.

UNA RICOSTRUZIONE DELLA ZONA DURANTE LA PRIMA GUERRA PUNICA

Tale passaggio appare nella ricostruzione della regione di Andrea Di Girolamo nel suo libro «Sull'assedio di Lilibeo nella I Guerra Punica» (Trapani 1898) (vedi fig. 3). Sebbene le sue fonti non sono note, le linee essenziali seguono la carta delle correnti (Ufficio Idrografico Britannico n. 189; le «Isole Egadi») basata sul rilevamento del Governo italiano eseguito dopo quello di Smyth.

Preliminarmente deve essere annotata una differenza importante tra queste carte perchè riguarda i luoghi dei naufragi: Smyth omette completamente la Punta Scario, cioè la punta Nord-Occidentale dell'Isola Lunga. Non posso spiegare la discrepanza, essendo senza la documentazione intermedia di Smyth, normalmente un cartografo degno di affidamento, deve aver fatto un grosso sbaglio, oppure Punta Scario è una secca di sabbia formata da recente. Vista dal mare, la Punta sembra interamente di sabbia, ma non vi siamo mai sbarcati, quindi la questione rimane per ora aperta.

Ritornando alla ricostruzione del Di Girolamo, tutti gli aspetti al riguardo corrispondono alle nostre osservazioni. Mostra la parte settentrionale della presente Isola come unita alla terra ferma a Torre S. Teodoro, ma nella carta di Smyth invece vi sono due isole a Sud.

I loro nomi antichi sono: Boron (Nord) poi Favilla e Insula Longa. Queste ultime sono divise da un canale rettilineo presumibilmente artificiale chiamato Fretum Extraboream. Questo passaggio è mostrato nella stessa forma da Smyth, e la sua esistenza è anche confermata dalla carta delle correnti con un molo protettivo.

Di Girolamo mostra il passaggio settentrionale, Fretum Intraboream, tra Boron e Favilla, quale corrente in direzione Sud-Est, cioè con la corrente carica di sabbia.

Punta Scario, sebbene non nominata sulla carta del Di Girolamo, è segnata come la punta Nord occidentale di Favilla. Il Fretum Intraboream è anche segnato come rettilineo, quindi, quale taglio artificiale. Non è chiaro se Di Girolamo stava intuendo questa artificialità o se basava la sua ricostruzione sui riferimenti testuali. È ragionevole supporre dai tre distinti nomi delle isole, ancora usati localmente e dall'irregolarità delle loro forme, come mostrate sulla carta di Smyth, che i passaggi fra di esse erano originalmente naturali, sebbene possano essere stati canalizzati già in tempi classici. Infine, l'esistenza del Fretum Intraboream è tramandata nella memoria popolare, come ha dimostrato una conversazione col Capitano Bonnini.

Conclusioni

I LUOGHI DI NAUFRAGI SPIEGATI DAL FRETUM INTRABOREAM

Una cosa è certa, che l'ingresso della parte del mare del Fretum Intraboream, come dimostrato dal Di Girolamo, coincide proprio con la linea di base posta da noi per esplorare i relitti. I blocchi che abbiamo trovato da un molo distrutto confermano la tradizione locale e suggeriscono che un piccolo canale per le barche da pesca nella laguna, deve essere esistito fino a tempi recenti. Le particelle pesanti di sabbia, trovate da Molinier e Picard dentro la laguna, fanno pensare che originalmente il flusso verso Sud lo penetrava a questo punto attraverso una lunga apertura naturale.

Tutto questo, compreso l'accumulamento dei relitti, suggerisce la seguente ipotesi: le navi affondarono mentre erano alle prese con il Fretum Intraboream che deve essere stata



Fig. 4 - Una delle ancore indicante una nave affondata



Fig. 5 - Un gruppo di misteriosi oggetti «metallici» sparsi; tanto fragili da non poter essere identificati che con esami di laboratorio. Il loro ricupero significherebbe per ora la loro perdita



Fig. 6 - Il braccio di legno dell'ancora entro il suo collare di piombo fotografato in situ sul fondo marino



Fig. 7 - L'ancora che si crede del tipo usato sulle navi da guerra

una entrata difficile per quella che era allora una laguna e poteva essere usata come porto interno. Negli ultimi periodi, in cui veniva usato, il Fretum sarà stato tenuto aperto artificialmente. Come passaggio per navi da carico, deve essere andato in disuso già prima del Medioevo.

Questioni di datazione saranno chiarite quando tutta la ceramica rinvenuta durante la scorsa stagione, sarà identificata.

Sembra che nessun cocciò significativo è più tardo del bizantino.

C'è un'anfora punica, ma la maggior parte appartiene al periodo classico.

Nello stesso modo come l'esistenza di un canale difficile spiega i naufragi, così gli altri fattori, già notati, spiegano perchè grandi quantità di sabbia si siano accumulate entro breve tempo sui relitti. Primo, la piena forza del flusso Sud carico di sabbia colpisce qui la costa settentrionale del Boron. Secondo, qualunque restringimento artificiale del passaggio per la laguna, come si ricava dai contorni rettilinei sulla carta del Di Girolamo, avrebbe rallentato la corrente costringendola a depositare parte della sabbia all'ingresso del canale. Terzo, i relitti stessi provocano un deposito

di sabbia ostruendo il flusso naturale della corrente attraverso il fondo. La sabbia si accumula fin quando, spaccatosi il legno per la acqua assorbita e formatasi una collinetta, si ristabilisce l'equilibrio del fondo.

Queste cause spiegano l'eccellente conservazione e la quantità dei relitti, tutti di data sebbene tutti antichi. Però non si escludono le possibilità che alcune navi vi affondarono per ragioni completamente diverse. Durante l'assedio di Lilibeo, per esempio, la flotta punica naufragò nello stretto fra le isole Egadi e la terra ferma. Uno dei relitti che abbiamo scoperto era senza traccia di carico commerciale. Consiste in un mucchio di zavorra, sul quale giaceva una punta di lancia. Vicino c'era un complesso di oggetti di metallo (tanto inconsistente da non poter essere identificato che con esami di laboratorio) e vicino ad essi, una rara forma di ancora di legno a ceppo smontabile di piombo, che si ritiene un tipo usato particolarmente sulle navi da guerra (4).

Ancora una volta non si può dire niente fin quando uno scavo sarà stato realizzato, eccetto che la scoperta di una nave da guerra antica è da un secolo il vecchio sogno degli archeologi navali. Nessun relitto di questo genere è stato mai scoperto neppure ora che la immersione permette l'esplorazione dei relitti sul fondo.

(4) Una relazione di G. Kapitán, « Rinvenimento di un'ancora antica del tipo a ceppo smontabile all'Isola Lunga (Marsala) » è in corso di stampa negli *Atti del IV Congresso Internazionale di Archeologia Sottomarina, Nizza 1970*.

HONOR FROST

- 1 Uricosia
- 2 Uricosia
- 3 Uricosia
- 4 Kario

NO

N I C O S I A

1

BARBATO dott.ANGELO,I Lombardi di Nicosia nel XII secolo,Nicosia,1920.

BARBATO dott.ANGELO,Per la storia di Nicosia nel Medioevo,Nicosia,1919.

BARBATO dott.ANGELC,Engio e Imacara (Contributo alla topografia della Sicilia antica),Nicosia,1920

LA GIGLIA C.,Frizzi e carezze.Dialetto rustico nicosiano,Nicosia,tip.ed.del Lavoro,1911.

L'ECO DELLA STAMPA

UFFICIO DI RITAGLI DA GIORNALI E RIVISTE FONDATA NEL 1901

MILANO - VIA COMPAGNONI, N. 28

Telefono N. 33 335
Casella POST. 918
Teleg. "ECO STAMPA"
U. P. C. Milano N. 77394

Diruttore: Rag. Cav. UMBERTO FRUGUELE

Fattorello - Il giornalismo italiano

CASA EDITRICE IDEA - UDINE

(vedi retro)

Osservatore Romano-Roma

21 SET. 194

**SICILIA
SACRA**

L'Abbazia di Novara

SUI ruderi della vetusta Abbazia cisterciense di S. Maria in Novara (Sicilia) è rinata la vita e il quadro campanile arieggiante le torri lombarde sorte a segnare la costituzione dei liberi comuni, che nelle notti profonde richiamava i bianchi monaci « a mattino lo sposo » spande di nuovo — dopo un silenzio di lunghi secoli — il suono argenteo dei suoi bronzi e annunzia alle valli e ai monti, alle selve che Cristo, re del tempo, risurrezione e vita trionfa — ora e sempre. Le anime dei monaci e il loro primo abate S. Ugo che santificarono quel luogo con la penitenza e la preghiera assistono a questo rito di risurrezione.

raccoglie le spoglie di cinque arcivescovi messanenses, collocato quasi dirimpetto all'altare dell'Immacolata della risorta Cattedrale Normanna.

Il periodo che va dal 500 segna la decadenza dell'insigne Abbazia. Gli Abati commendatari si limitano a corrispondere il necessario per il vitto e il vestito ai monaci, il numero dei quali va sempre più assottigliandosi.

Gregorio XVI con la bolla del 27 giugno 1844 assegna le rendite dell'Abazia di Novara e di quella di Roccamadore al Vescovo di Acireale sopprimendo in perpetuo la gloriosa Abbazia. « Omnino sopprimimus ac perpetuo abolemus cum omnibus primaevius quibuscumque iussibus, honoribus, praerogativis, favoribus et gratiis... » eccetera.

Così della storica Abazia non resta più neppure il titolo che non è trasferibile.

L'ultimo Abate commendatario aveva venduto nel secolo scorso perfino le mura del vetusto Monastero che si ridusse a poco a poco un mucchio di ruderi: poveri rottami testimoni delle vicende succedutesi in tanti secoli, avviluppati dall'edera, custodi di tante glorie dell'ordine cisterciense, consacrati dalla penitenza e dalla santità di tante anime che nella solitudine di quelle pittoresche montagne sospiravano la Patria celeste.

Nel 1904 il Can. co Mons. Di Pietro acquistava quel luogo: il colto sacerdote che della sua Novara ha raccolto in parecchi volumi le « memorie e le glorie », aveva sempre coltivato nel suo cuore un sogno: i cisterciensi dovevano tornare nella loro Abazia e nella Chiesa risorta dovevano riecheggiare nelle notti, solenni e melodiosi, i canti del Mattutino.

Ma qualche anno dopo la grande guerra del '15-'18, si rendeva necessario aprire nell'importante borgata un asilo per le fanciulle rimaste prive di genitori e su quei ruderi insigni sorse la bianca casa della Carità. Le orfanelle ritrovarono la loro casa e le loro Madri nelle Suore del Divino Zelo. Accanto a quel caro edificio la chiesa dalle mura cadenti e dalla torre quadrata all'ombra delle alte vette solenni attendeva. Finalmente il 20 ottobre del 1922 fu ceduta dal Fondo Culto all'Arciprete e da allora incominciò la ricostruzione.

L'Arciprete Mons. Abbadessa, artefice della risurrezione e mecenate dell'orfanotrofo, ha donato l'artistico altare maggiore di marmo e la Madre Generale delle Figlie del Divino Zelo, alle quali è affidato l'orfanotrofo, ha curato la decorazione con sobrietà e snellezza. Su l'arco maggiore è tornato a risplendere il motto che S. Ugo vi aveva fatto scolpire: « Vivat Cistercium mater! ».

Così quella che fu già la prima Chiesa dei Cisterciensi di Sicilia è ritornata al suo antico splendore e come a Camaldoli, come a Pavia, come nelle altre certose richiama gli uomini dal tumulto di questa tormentata vita moderna alla luce e alla pace ineffabile di Cristo.

P. RONAPPELLI

L'antica Abbazia cisterciense di Novara ebbe indubbiamente un'importanza che supera i confini dell'Isola del Sole perchè la sua storia segna l'evolversi dell'insigne ordine Cisterciense e quindi è storia della Chiesa; fu asilo di principi e di monarchi; centro di studi, il primo monastero dell'ordine in Sicilia.

Verso il 1137 S. Bernardo indirizza una lettera ad Rogerium Siciliae regem. Il re, anche per cancellare il disonore di principe scismatico, come sembra l'avesse chiamato Papa Anacleto, risponde al Santo pregandolo « ut Trinacriam dignaretur sua praesentia » e di fondarvi un suo monastero. S. Bernardo soggiunge con un'altra lettera, che non si può leggere senza provare un senso di profonda ammirazione per il Santo, e manda in Sicilia l'Abate Ugo con alcuni compagni per eseguire la volontà del Re. In seguito S. Bernardo ringrazia il Sovrano delle accoglienze fatte ai suoi figli « averii ospitati « super excelsam terram » e manda una seconda spedizione dei suoi monaci guidati da S. Brunone, particolare che però il Baronio esclude.

L'Abate Ugo fece costruire il Monastero in un luogo incantevole sul ciglio di un profondo burrone a due chilometri di distanza dalla cittadina di Novara nella diocesi di Messina. Dallestesso Ruggero e dai successori di lui — Costanza, Enrico, Federico imperatore — fu arricchito di donazioni, privilegi ed esenzioni.

La Chiesa fu certamente costruita in stile gotico come dimostra una finestra a sesto acuto dell'abitazione del cappellano rimasta intatta attraverso le molte ricostruzioni avvenute dal mille e anche perchè l'abate Ugo francese di nascita sentiva nella sua anima tutto il fascino e la suggestiva bellezza delle gotiche certose della sua Patria.

L'Abazia di Novara fiorì per la santità dei suoi monaci finché fu governata dagli Abati. Re e principi lo visitarono e sembra che Federico secondo, in occasione delle sue visite, radunasse i poeti della sua corte nelle selve accanto al monastero, a poetare in siciliano, lingua che sarebbe diventata nostra, se non fossero sorti i grandi trecentisti.

L'ultimo Abate di Novara « Petrus De Luna » (1474-1492) fu poi Arcivescovo di Messina: di lui è fatto cenno nell'epigrafe dell'originale ed elegantissimo monumento sepolcrale che

CORRADO GALLO

**PRIVILEGI MERCANTILI
NELLA NOTO DEL CINQUECENTO**

(Estratto da « Archivio Storico Siracusano », a. XVI, 1970)

SIRACUSA

PRESSO LA SOCIETÀ SIRACUSANA DI STORIA PATRIA

CORRADO GALLO

A Gaetano Falzone,
che con disurbata ed
appassionata fatica
ed acutezza d'indagine
tanta luce ha proiettata
e proietta sulla storia
di Sicilia, con sincera

PRIVILEGI MERCANTILI *fervida ammirazione e devota*
NELLA NOTO DEL CINQUECENTO *cordiale amicizia*

(Estratto da « Archivio Storico Siracusano », a. XVI, 1970)

Palermo 13-8
1972.

Corrado Gallo

SIRACUSA

PRESSO LA SOCIETÀ SIRACUSANA DI STORIA PATRIA

PRIVILEGI MERCANTILI NELLA NOTO DEL CINQUECENTO

I mercanti netini nel Cinquecento lasciavano Noto diretti a diverse località della Sicilia o del Regno — come allora si diceva — soprattutto per collocare l'albascio (= orbace) del quale effettuavano il trasporto, servendosi dei « vurdunari » (= bordonari, cioè mulattieri); in quanto ai muli adoperati da questi trasportatori, potevano essere proprietà di quelle stesse persone che intraprendevano il viaggio, che si svolgeva a tappe, certo in maniera non diversa dall'epoca romana ⁽¹⁾.

I « vurdunari », quindi, che trasportavano la merce, procedevano sotto forma di carovana, composta di non meno di 7 o 8 muli (la cosiddetta « retina ») e le tappe, la durata, cioè, delle

(1) ORAZIO, che nella *Satira settima* del *L. I* descrive un viaggio effettuato nel 38 a. Cr. da Roma a Brindisi, a proposito di tappe, cioè, di quelle fermate obbligatorie, che avevano luogo verso il cadere della sera, anche, tra l'altro, per consentire il riposo alle bestie affaticate, c'informa che « partendo da qui (= dal Ponte Campano) i muli per tempo (cioè, prima del cadere della sera) depongono a Capua i basti » (v. 47: *Hinc muli Capuae clitellas tempore ponunt...*). Per questi nostri mercanti, peraltro, il viaggio doveva essere nel suo complesso un'avventura, effettuandosi per strade maestre la cui manutenzione non era molto curata, per cui non differivano assai da quelle trazzere, che essi erano costretti a battere, anche per accorciare il cammino; c'era, poi, l'attraversamento di torrenti e di fiumi quasi sempre sforniti di quei ponti per i quali, però, i cittadini erano costretti a pagare una tassa speciale, non poche volte c'era ancora da arrampicarsi per impervi sentieri per raggiungere località adagate su colli o in cima alle montagne, ed il quadro dei disagi si fa completo coll'ultimo tocco, se aggiungiamo la menzione dei pericoli che derivavano dall'essere le strade insidiate da banditi o da singoli delinquenti che le rendevano malsicure.

Maggior coraggio dimostravano certamente coloro che effettuavano il viaggio per ragioni non commerciali. Allora essi, che viaggiavano singolarmente, la mula potevano prenderla in affitto o a nolo da qualche persona che teneva la bestia adibita a servizi di tal genere per ricavarne guadagno. Troviamo p.es. in un atto della Curia Vicariale di Noto, recante la data del 26 agosto 1588, che il ciabattino Mariano de ursula ha affittato una mula al frate carmelitano Giantommaso Magro che si deve recare da Noto a Caltagirone; essendo il viaggiatore in parola giunto alla meta, gli si presenta la necessità di fare una puntata a Castrogiovanni. Ritornato, poi, il frate a Noto o riportata la mula al de Ursula, costui senza rispetto alcuno per il religioso lo buttò giù dalla mula « con impeto et colara se lo misi di sueta i piedi a ditto frati Joantomasi et li detti multi pugna et colpi et li spiczo la fachi et li ochi cu pugna intro la testa iniuriandolo sodomito et altri iniurii ». Evidentemente il duro trattamento inflitto al carmelitano derivava dall'essere stato costui inadempiente circa il tempo impiegato nel viaggio, e circa il compenso del servizio, che non sarebbe dovuto essere più quello originariamente pattuito.

single fermate, potevano essere determinate nel caso nostro dallo svolgimento delle fiere, dove, anche per l'accorrere nelle località dove esse si svolgevano di gente che proveniva numerosa dai centri vicini, era più facile per i mercanti collocare la propria merce. Indipendentemente, però, dalla occasione propizia offerta dalle fiere, le vendite potevano essere realizzate presso bottegai locali, che avevano bisogno di accaparrarsi i panni, che avrebbero successivamente venduto al dettaglio.

Un privilegio, peraltro, del quale i netini da tempo immemorabile avevano sempre goduto, era quello che si riferiva all'esenzione dei diritti e dazi doganali, che doveva essere osservata in tutte le località del Regno, sia, quindi, nelle città demaniali, sia nelle terre baronali; tale privilegio assieme agli altri dei quali Noto godeva avevano ottenuto piena conferma al tempo in cui reggeva la Sicilia in nome di Alfonso il Magnanimo il Viceré netino Nicolò Speciale ⁽²⁾.

Tale conferma sotto forma di decreto circolare fu notificata a tutto il Regno ⁽³⁾. Vi leggiamo che Alfonso re di Aragona e viceré in quello di Sicilia, rivolgendosi al magnifico Segreto del Regno di Sicilia, a tutti quanti i Segretari del medesimo Regno, presi anche singolarmente, ai Maestri Procuratori, ai Vicesegretari, ai Credenzieri (= ufficiali di Dogana), ai gabelloti che potevano avere l'esercizio delle Dogane, ai Capitani, ai Giurati e agli altri Ufficiali e personaggi delle Città, delle terre e località del Regno di Sicilia, al suo Consigliere e ai Familiari a lui fedeli, viene a toccare l'oggetto del decreto.

Dice, quindi, il sovrano di essere cosa ben nota che l'Università, cioè, il Comune della terra di Noto in generale ed i suoi abitanti singolarmente considerati, in seguito a concessione fatta dai serenissimi e di santa memoria Re di Sicilia sarebbero dovuti essere esenti, franchi ed immuni dal pagamento dei diritti della ga-

(2) LITTARA, *De rebus Netinis*, p. 105. *Successit Ferdinando filius Alphonsus, qui inter primos sui regni annos Nicolaum Specialem virum domi et militiae clarissimum civem netinum Siculis regendis praefecit... De suis ille civibus optime meritis omnia illorum privilegia, et praesertim quibus cavebatur ne ius et vectigal Dohanac usquam Netini solvere cogentur, observanda mandavit. Quas litteras Rinaldus Burgensis, Nicolaus Alfani Ioannes Longus Iurati publice exscribendas curarunt die 10 Iunij 1423.*

(3) Il testo del decreto in parola fu trascritto, quindi, secondo il già citato Littara a cura dei Giurati Rinaldo Burgense, Nicola Alfano e Giovanni Longo sul *Libro Rosso dell'Università di Noto*, avendolo ricavato dal quale noi lo riportiamo col n. 1 dell'appendice documentaria.

bella di Dogana per tutto il Regno, e da molti anni erano avvezzi ad essere trattati da tutti come coloro che godevano di tale diritto.

Intanto era giunto al sovrano da parte degli abitanti di Noto un reclamo per il fatto che alcuni di quelli ai quali la circolare era diretta, non facendo attenzione all'esenzione dei Netini, ingiustamente recavano loro disturbo circa il pagamento del detto diritto di Dogana, per cui essi invocavano un conveniente appoggio giuridico emanato dal Sovrano, affinché sia il medesimo Comune sia i singoli cittadini fossero mantenuti nell'incontrastato ed abituale possesso dell'esenzione predetta. Era allora intervenuta una matura e ben ponderata deliberazione del Consiglio della Corona, il quale, confermando il privilegio dei Netini, comminava a coloro che non l'avessero rispettato come pena una multa di cento once da pagare al Regio fisco.

Il decreto circolare del quale qui si parla portava la data del 10 giugno 1423, era sottoscritto dal Viceré Nicolò Speciale ed era registrato sia nel competente ufficio della R. Cancelleria sia in quello del Protonotaro.

Un'ulteriore conferma di tale privilegio si ebbe mentre Noto era sotto il governo di Pietro d'Aragona al quale il re Alfonso l'aveva donato contro la volontà dei Netini. Allora « gli esattori — per servirci delle stesse parole del Littara — di quasi tutti i paesi e le città costringevano i mercanti netini a pagare i diritti doganali, alla stregua dei sudditi degli altri feudatari, come se, sottostando alla ducale signoria di Pietro, avessero perduto quegli antichi privilegi dei quali godevano sotto i re. Ma neppure in questa circostanza — sottolinea il nostro storico — i mercanti netini mancarono di aiutare se stessi, si recarono presso coloro che esercitavano il potere in nome del re, esposero loro le proprie ragioni e riuscirono nel loro intento. In conseguenza di ciò Gilberto Fares Segretario del Regno di Sicilia proclamò con una lettera di carattere ufficiale che, come era avvenuto una volta sotto i re, così anche sotto il Duca Pietro i Netini fossero liberi da quei diritti di imposta (doganale), che è dovuta in base a precise tariffe di pagamento dalle popolazioni degli altri paesi soggetti a feudatari, quando importano in altri luoghi o esportano dai paesi propri tagli di stoffa, tele, pelli e prodotti di tal genere, che sono il frutto del lavoro da essi fatto nei luoghi di origine; bastava che i mer-

canti Netini avessero pagato una volta sola, al momento, cioè, in cui procedevano all'esportazione della merce da Noto » (4).

La lettera-circolare del Segretario Fares emanata da Palermo recava la data del 1427, ma la questione del privilegio dell'esenzione doganale goduta dai mercanti netini, deve considerarsi sospesa, ma non certo definitivamente risolta, se essa risorge, come fuoco che covava indomito sotto le ceneri, dopo poco meno di un secolo, quando all'inizio del suo impero Carlo quinto d'Asburgo esercitava colla madre le sue funzioni sovrane e reggeva la Sicilia il viceré Ettore Pignatelli, conte di Monteleone.

Anche allora pertanto fu inviata una lettera-circolare (5) di rincalzo, la quale mirava a riconfermare in data 5 ottobre del 1521 quanto già in precedenza i sovrani avevano concesso in seguito ad istanza avanzata loro da parte dell'onorevole maestro Paolo Guastella, il quale faceva riferimento ad una supplica altra volta indirizzata ai medesimi sovrani dai Giurati dal Sindaco e dagli altri cittadini di Noto ai quali — come ora il Guastella — si era unito Mastro Giovanni Ferraguto « citatino oriundo et habitatore della prefata città ».

Si era messo da parte dei netini l'accento sul fatto che « la detta città e soi cittadini » erano stati e continuavano ad essere « franchi et imuni in toto Regno di solutioni di Dohana iuxta la forma di soi Privilegij », e siccome c'erano di quelli che a tale privilegio facevano « difficultati », cioè, opposizione, non volendolo, perciò, riconoscere ed osservare, i netini supplicanti chiedevano ai sovrani affinché si degnassero « di alcun rimedio di giustizia providirli ».

(4) V. LITTARA, *De rebus Netinis*, p. 109: « Dum vero Civitas haec a Petro Aragona teneretur, omnium pene oppidorum et Civitatum publicani Netinos ad ius Dohanae, quemadmodum et caeterorum Regulorum subditos, quasi sub Petri Ducatu vetera Regum privilegia perdidissent, solvendum cogebant. At ne in hac quidem re Netini negotiatores sibi defuerunt, Regios officiales adeunt ius suum dicunt, et obtinent. Quapropter Gilbertus Fares totius Regni Siculi (ut vocant) Secretus publicis literis declaravit Netinos, ut olim sub Regibus, ita et sub Duce Petro ab eo vectigalis iure, quod caeteri populi oppidorum Dominis subditi certa pensione debent, dum alio inferunt, vel exportant pannos, telas, tergora et similia, quae suis in oppidis sunt operati, esse liberos: satisque esse semel extrahendo a patria solvisse. Datae sunt litterae Panormi an. sal. 1427 et ad omnium Civitatum Secretos transcriptae. Curarunt eas Pergomeno ad futuram rei memoriam transcribendas Iurati Nicolaus Salonia, Bartolus Barbilatus, Ioannes Oddo, Geraldus Parisius ». Si accenna qui ad una trascrizione di tale riconferma di privilegio su pergamena, non ne troviamo, però traccia sul *Libro Rosso dell'Università di Noto*.

(5) V. Doc. I.

I sovrani Carlo e Giovanna, quindi, previo esame della lettera del Re Alfonso, che, tramite il Viceré Nicolò Speciale, concedeva il privilegio, e la dichiarazione impegnativa (*fidi*) del Credenziere, cioè, dell'Ufficiale sovrintendente alla dogana di Palermo, dalla quale risultava che i Netini erano stati e continuavano ad essere « franchi di detta raxiuni di dohana », non solo procedevano anche loro alla richiesta conferma del privilegio, ma ne esigevano anche la piena osservanza e comminavano ai trasgressori la pena pecuniaria di mille fiorini da devolversi al fisco regio. Siccome, però, c'erano a distanza di dieci anni da tale disposizione del 1527 nelle terre feudali di Sicilia, che avevano come loro signori dei conti o dei baroni, delle persone le quali cercavano ancora una volta di invalidare il privilegio, manifestando il tentativo di far pagare ai mercanti netini le « raxiuni di dohana », essendone sollecitato, era intervenuto il Viceré Ferrando Gonzaga con una sua provvista del 29 novembre 1537 colla quale reiterava l'assoluta osservanza degli ordini emanati in precedenza a favore dei Netini e nei confronti dei contravventori aumentava la multa, la quale veniva ora fissata in duemila reali d'oro, da devolversi sempre alla cassa del sovrano.

Ma se Noto difendeva ostinatamente i propri privilegi — e ne aveva ben donde — vi erano dei paesi di Sicilia, che — contrariamente ai decreti dei re. che per mezzo dei propri viceré ne prescrivevano l'osservanza — nicchiavano e cercavano di trasgredirli.

Si ripeteva, quindi, anche sotto Filippo II, erede e successore di Carlo V, quanto sotto quest'ultimo sovrano s'era avuto a deplorare, ed ancora una volta aveva perciò luogo la presentazione di una nuova istanza al sovrano ad opera dei mercanti netini Cola Zarbara, Michele Caponetto, Corrado Mazzone e Vincenzo Ganga ai quali s'erano uniti i Giurati, il Sindaco ed il Procuratore della città di Noto, che scendevano in campo « per lo interesse dell'Università et defensione et tuitione delli privilegi di quilla » (6).

Denunziavano gli esponenti il fatto che « negoziando essi di Mazuni et consorti... per alcuni parti et lochi del Regno in comprari et vindiri lani albaxi et fari altri negotii », vi erano stati « alcuni dohaneri et altri ufficiali specialmente delli... terri di Me-

(6) V. Doc. III.

lilli et Buccheri», i quali avevano voluto «fari pagarsi la raxione della dohana ».

Si appellavano, perciò, i petenti, oltre che al loro privilegio dell'esenzione, ormai praticato da secoli, soprattutto alle più recenti conferme del medesimo, le quali avevano avuto luogo rispettivamente nel 1537 e nel 1554, ed ancora una volta il sovrano, rappresentato da Don Giovanni Lacerda (o de la Cerda), Duca di Medina Celi, non solo rinnovava la conferma del privilegio che rendeva i Netini « franchi immuni et exempti delle ditte ragioni della Dohana », ma imponeva anche il rimborso della tassa doganale nel caso in cui essa fosse stata già pagata, ed inoltre fissava ancora una volta per i contravventori una pena pecuniaria, quella, cioè, di mille fiorini da pagarsi alla cassa del sovrano.

Quanto, però, avveniva a Melilli e a Buccheri si verificava contemporaneamente a Castelvetro (7), dove s'imponeva al mercante netino Francesco Giantommaso di « pagarsi la dohana di certi albaxi per esso venduti » in quella città, e siccome il Giantommaso tentava di fare opposizione in nome del privilegio dell'esenzione, non solo era stato posto sotto sequestro il suo « albaxio » od orbace (come con termine moderno possiamo chiamarlo), ma neppure gli era stato consentito di entrare in possesso di quelle somme che gli spettavano in conseguenza delle partite di merce, che aveva venduto.

Alle proteste del Giantommaso, il quale in data 15 dicembre del 1564 aveva avanzato una supplica al Maestro Secreto di Castelvetro, costui si era limitato ad inoltrarla al Tribunale del R. Patrimonio a Palermo, il quale avrebbe dovuto, poi, decidere sulla vertenza in base alla consulta, cioè, alla delibera, fondata, ovviamente su ragioni ben motivate, che il Maestro Secreto di Castelvetro — secondo la prammatica — avrebbe dovuto far pervenire all'Ufficio dei Maestri Razionali entro il preciso termine di 10 giorni; non solo, intanto, tale termine non era stato osservato, ma si era giunti sino al maggio del 1565 senza che all'Archivista del predetto ufficio la consulta fosse giunta.

Stando così le cose, la causa del commercio netino finiva col prevalere, ed il viceré Don Garsia de Toledo con una lettera-circolare, rivolta alle solite Autorità, procedeva ad una ulteriore con-

(7) V. Doc. IV.

ferma del privilegio, imponendo il dissequestro della merce di Francesco Giantommaso ed il rimborso della tassa di dogana a torto pagata; nel caso, poi, di inosservanza dell'ordine, che aveva — come sempre — carattere perentorio, i rappresentanti dell'Università di Castelvetro avrebbero dovuto pagare la solita multa di 1000 fiorini da devolversi al regio fisco.

A Castelvetro, intanto, nella seconda metà del Cinquecento (8) assieme alle altre gabelle ve n'era una che riguardava « i panni albasci e cannavazzi » per i quali era fissata la tassa di « un tari per ogni unza » sia che la vendita fosse effettuata dai cittadini, sia che i venditori fossero stati dei forestieri.

I padroni dell'albascio erano tenuti a darne notizia al detentore delle gabelle, e non potevano procedere all'apertura dei colli e misurare la merce colla canna (*canniari*), senza che fosse intervenuto il gabelloto al quale avrebbero dovuto pagare la gabella alla fine di ogni mese. Perchè la gabella non fosse esposta a frode « ogni uno de li detti panneri arbasceri et merceri » era tenuto a segnare sul proprio libro dei conti l'introito e l'esito, e segnarvi le partite, quelle, cioè, realizzate subito in contanti e le altre che fossero state, invece, concesse a credito.

Il fatto, poi, che i mercanti di Noto si spingessero sino alla parte nord-ovest della Sicilia ed in località persino dove l'albascio, cioè l'orbace veniva prodotto, sta a significare perlomeno che la qualità del tessuto lavorato a Noto dovesse essere preferibile come tipo; che, poi, non si volesse riconoscere ai mercanti netini il privilegio dell'esenzione dal pagamento dei diritti di dogana del quale essi godevano, e che fossero sottoposti a sequestro di merce e al divieto di ricevere le somme dovute dai clienti di Castelvetro si potrebbe intendere anche come l'erezione di una barriera protettiva intesa a sostenere e a difendere il prodotto locale, anche se — come c'è pure da ipotizzare — esso non sarà riuscito a coprire interamente il fabbisogno. Infatti, mentre per Castelvetro viene chiamato in causa il Secreto, per Melilli e Buccheri, dove nel medesimo tempo come in altri luoghi del Regno si era voluto far pagare ai mercanti netini « la ragione di dogana » contro i loro an-

(8) V. GIOVANNI DECIDUR, *I Consigli Civici a Castelvetro nei secoli XVI-XVIII*, in « Archivio Storico Siciliano », Serie III, XVI (1965-66), pp. 89-151.

tichi privilegi di esenzione, oltre ai « dohaneri », vengono chiamati in causa anche « altri ufficiali ».

Intanto in questo stesso periodo un ostacolo al libero ed incontrastato svolgimento dell'attività dei mercanti netini veniva a presentarsi al momento dell'estrazione dell'albascio da Noto. In seguito a nuovi ordini emanati dall'autorità viceregia, prima dell'esportazione dell'albascio da Noto si doveva fare dal credenziere la « scasciatura », cioè, il controllo della merce calcolata in once, in base al quale, in capo a due mesi, come limite massimo, si sarebbe dovuto pagare « lo diritto dila caxa ». Il controllo (o scasciatura) anticipato al momento dell'estrazione, cioè, dell'esportazione dell'albascio, sarebbe dovuto servire ad evitare le molte frodi che si commettevano a tal riguardo, evidentemente riguardo al peso, che — così presumeva l'autorità tutoria — veniva a risultare inferiore alla realtà, in maniera che sia a Noto come in altre città del regio demanio la tassa della « scasciatura » diveniva irrisoria.

Con la nuova situazione, dunque, i mercanti erano costretti a pagare prima di vendere ed avere incassato il relativo denaro, sebbene non potessero essere sicuri di potere effettuare la vendita dell'albascio in condizioni per loro vantaggiose nell'ambito dei due mesi previsti, per cui essi nel 1552 ⁽⁹⁾ chiedevano il ritorno agli antichi usi fiscali, secondo i quali le « scasciature » si sarebbero dovute fare non al momento dell'esportazione o estratta da Noto, ma al momento dell'arrivo nei luoghi demaniali; se la gabella della scasciatura si fosse dovuta, comunque, applicare, tale applicazione si sarebbe dovuta limitare all'albascio che fosse stato comprato e venduto a Noto.

Si ripromettevano, quindi, i mercanti netini di adire tutte le vie legali loro consentite perché la loro attività non venisse a soffrire alcun pregiudizio, richiamandosi alle leggi, statuti, capitoli, prammatiche e riti, cioè, usi del Regno, e facendo appello anche ad un giudizio di rivendica dei beni sequestrati ⁽¹⁰⁾, ad un ricorso di appello ⁽¹¹⁾ ed all'impugnativa dell'atto.

(9) V. Doc. II.

(10) Nel testo del documento II troviamo il termine giuridico « spoliatorum iudicium », cioè, un giudizio di spogliazione in materia di possesso, il quale era contemplato nel cap. 54 di Ferdinando il Cattolico (*de spolio*), ma vi fa riferimento anche il cap. 135 del Re Alfonso (v. DE GRECORIO, CARUSO, DI CARLO, etc.).

(11) Il ricorso di appello, detto ancora oggi in giurisprudenza *gravame d'appello*, corrisponde all'odierno giudizio di 2° grado.

Tutti questi mezzi di natura giuridica sarebbero stati adoperati nel caso in cui il Maestro Secreto di Noto, in deroga ad una ordinazione precedente fatta in Noto alla presenza del Maestro Notaio, si fosse ostinato a volere applicare quanto era stato disposto dal Maestro Secreto del Regno di Sicilia; in attesa che il Viceré si fosse pronunciato in merito all'avanzata supplica, i mercanti chiedevano una sospensiva.

Secondo noi, la conclusione della vertenza si deve certamente trovare in un documento a noi pervenuto ⁽¹²⁾, che segue a nove anni di distanza dal documento in parola e che reca il titolo di « Capitoli declaratorii delli dubbii hanno occorso sopra l'intelligentia dello senso, et tenuri delle gabelle novamente imposti in detta città (= di Noto) e sou territorio in virtù di dui consigli in detta città detenti uno die 23 octobris XIIJ Ind. 1569 l'altro die 14 Julii Ind. XIIIJ 1570 ».

Al n. 26 di tali Capitoli sotto il titolo « Capitoli di la raggione dila extrattione comuni a tutte le predette gabelle » si leggono precise disposizioni dalle quali si possono ricavare i seguenti punti fermi:

1) Ogni estrazione od esportazione fatta da cittadini di merce destinata ad essere venduta nelle fiere o in qualsiasi luogo deve essere preceduta da una denuncia (*revelo*) da farsi presso i gabelloti o credenzieri o subito prima dell'esportazione o al momento stesso che essa si effettua; la mancata denuncia espone a pene contenute nei bandi.

2) Gli esportatori sono obbligati a segnare su un loro libro mastro l'elenco dei singoli capi di merce con i prezzi che al momento dell'esportazione corrono a Noto e nel suo territorio; al momento, poi, del loro ritorno dalle fiere o da altri luoghi sono tenuti a fare un rendiconto delle vendite effettuate ai gabelloti o credenzieri, sottoponendo altresì al loro controllo il resto della merce esportata e non venduta.

3) Nel caso, poi, che i mercanti abbiano riportato a Noto e nel suo territorio sia nella sua totalità sia nella parte residua la merce esportata, offrendo le prove della mancata vendita non saranno molestati circa il pagamento della tassa di estrazione, mentre saranno obbligati a sostenerne il peso nel caso in cui non abbiano riportato

(12) V. Doc. V.

le merci, e dovranno pagare le multe o penalità previste dai bandi; in questo caso la rientrata dei mercanti doveva aver luogo in capo a due mesi da contarsi dal giorno dell'effettuata esportazione.

4) In quanto alle penalità, esse contemplavano il pagamento di 9 tari invece di 1 tari fissato per un'oncia di peso, che si sarebbe dovuto fare al gabelloto o detentore delle gabelle del tempo in cui l'estrazione o esportazione era stata fatta, se nel frattempo sotto tale riguardo fosse avvenuto cambiamento di persona.

5) Nel caso ancora in cui l'estraente o esportatore invece di essere cittadino di Noto fosse stato forestiero e si fosse impegnato con malleveria, per infondere maggiore fiducia ai gabelloti o credenzieri, di riportare a Noto nel termine di due mesi la merce inventata in tutto o in parte e fosse, poi, risultato inadempiente, avrebbe subito lo stesso trattamento dei cittadini.

6) Era previsto, poi, che se il mercante forestiero non avesse prestato malleveria, sarebbe stato obbligato a pagare anticipatamente l'importo della gabella dell'estrazione, e se si fosse sottratto con qualche sotterfugio a tale suo obbligo, alla stessa stregua dei cittadini avrebbe sopportato il pagamento di 9 tari invece di 1 per oncia di merce, oltre alla ragione (= tassa) di dogana.

Sotto tali regole, quindi, e nel modo che siamo venuti esponendo si svolgeva il commercio dell'albascio, o orbace netino, che assieme a quello del « coirame » rappresenta, sia nel cinquecento come ancora nei successivi secoli XVI e XVII e sino — possiamo dire — alla rovina dell'Antica Noto per effetto del terremoto del 1693, un'industria veramente attiva e fiorente e molto redditizia per Noto.

CORRADO GALLO

DOCUMENTI

I.

Dal Libro Rosso dell'Università di Noto, f. 94 e segg.

Alphonsus Dei gratia Rex Aragonum Siciliae Vicerex in ditto Regno Siciliae nob. Regni Siciliae magnifico secreto necnon universis et singulis secretis et Magistris Procuratoribus Vicesecretis Credenziis et gabellotis seu exercitatoribus Dohanarum, ac etiam Capitaneis Juratis ceterisque officialibus et personis Civitatum, terrarum et locorum Regni Siciliae consiliario familiaribus, et fidelibus Regi salutem. Cum plenissime constet Universitatem terre Noti et singulos habitatores ipsius ex concessione serenissimorum et dive memorie Sicilie Regum a solutione iuris gabelle Dohane per totum Regnum ipsum fuisse exemptos francos et immunes et tanquam a ditto iure liberos a multis annis citra consuerunt ab omnibus pertractari asseruntque pro parte ditte Universitatis fuit nobis noviter presentata querela quod aliqui ex vobis non advertentes ad eorum exemptionem predictos habitatores ditte terre Noti ad solvendum dittum ius Dohanae indebite molestare supplicantque nobis super hoc de opportuno iuris suffragio providere eandem Universitatem et singulas personas ipsius in eorum pacifica et consueta possessione exemptionis predictae cum matura et digesta deliberatione regis Consilii providimus remanere et in omnibus observari debere eapropter vobis et cuilibet vestrum dicimus et mandamus de certa scientia et expressa sub pena unciarum centum per quemlibet contravenientem de cetero Regio fisco solvendarum quatenus dicta Universitas terre Noti et singuli cives et habitatores eiusdem in eorum solita et consueta possessione dicte exemptionis iuris dohanae sic et prout in temporibus elapsis melius et plenius illa uti et frui consueverunt manuteneantur et effectualiter defendantur et si quid per nos contra exemptionem predictam fuerit forte innovatum illud sub pena predicta ad pristinum redducatis adeo quod per eos non oporteat pro hac causa querelari quo casu ad dittam penam si quis contrafecerit sentiet incursum Date Panormi anno millesimo quadringentesimo vigesimo tertio mensis Junii decimo die eiusdem mensis. Indit. I. Registrata in Cancellaria registrata penes Prothonotarium unde ad futuram rei memoriam, et ut de premissis omnibus et quolibet premissorum plene liqueat in posterum plenam fidem, et ad cauthelam ditte Universitatis et omnium quorum interest vel interesse poterit in posterum plenam fidem presens publicum instrumentum exinde factum est manu mei Notarii publici supradictum exemplum supradicti Notarii et testium subscriptorum subscriptionibus et testimonio roboratum. Attum Noti, anno, mense, die et inditione premissis ».

Segue un lungo elenco comprendente nomi di notari e di testimoni, poi il documento così prosegue:

« Neo non et tenor supradictarum provisionum executorialium talis est: Carolus et Ioanna Vicerex in dicto Siciliae regno universis et singulis officialibus Regni predicti maioribus et minoribus quocumque officio titulo et dignitate fungentibus presentibus et futuris Marchionibus quoque Comitibus et Baronibus eorumque officialibus, cui vel quibus presentes presentato fuerint consiliariis, et fidelibus Regi dilectis salutem. Fuit nobis reverenter expositum pro parte honesti magistri Pauli Guastella quod alias ad instantiam Magnificorum Iuratorum Sindici et aliorum civium ditte Civitatis fuerunt nobis exoratae litterae sub forma sequenti videlicet: Carolus et Ioanna Vicerex in dicto Regno Siciliae universis et singulis officialibus Regni maioribus et minoribus quocumque officio titulo auctoritate et dignitate fungentibus presentibus et futuris ad quos seu quem spectant et presentes quomodolibet pervenerint et fuerint presentate consiliariis regis ac fidelibus dilectis salutem. Da parte dilli Magci Giurati et sindico della Ingeniosa Città di Noto e dello onorevole Mastro Giovanni Ferraguto citatino oriundo et habitatore della prefata città simo stati informati che la detta città e soi cittadini foro e su franchi et immuni in toto Regno di solutioni di Dohana iusta la forma di soi Privilegii, et per exempti et franchi su stati sempre trattati havuti et reputati, et perchè alcuni fanno difficultati, et tentano volirli fari pagari ditte raggione di dohana n'hanno fatto supplicari ni degnassemo d'alcuno remedio di giustizia providirli Nui vero viste le lettere observatorie dilli privilegii di detta exemptione data Pan. anno millesimo quadringentesimo vigesimo tertio mensis Junii decimo die eiusdem mensis Ind I, e la fidi dello Cridinzeri di ditte felici città per li quali costa l'esponenti essiri stati et essiri franchi di detta raxiuni di dohana, havimo provisto et per la presenti vi dicimo et comandamo expresse quatenus servando vui ad unguem le ditte lettere et privilegio d'exemptione contro la forma di quelli non molestiriti ne permetteriti che sieno molestati a pagari raxiuni alcuna di dohana anzi li trattiriti per franchi et liberi iuxta formam ipsam litterarum nullo alio a nobis exspectato mandato aut consulta nec presentium revocatoriam aut supersessoriam exequendo nisi fuerit absoluta parte citata et audita iuxta Regni Capitula sub pena florenorum mille Regio fisco applicanda. Date in urbe felici Panormi die quinto octobris X Ind. 1521 El Conte de Monteleone Dominus Vicerex mandavit mihi Antonino Pandulfo pro magistro Notario visa per Troianum Abbati Ioannem Jacobum Bonanno thesaurarium Petrum Andream Conservatorem et Jacobum Iudicam, et perchè noviter alcuni dilli contati e Baruni del Regno fanno obstaculo e tentano di voliri fari pagari ditte raxiuni di dohana ad issi exponenti pertanto n'hanno fatto supplicari li volissimo de infrascritto iuris remedio providiri la quali supplicatione come giusta per Nui benigne admissa havemo provisto, et cossi per lo presenti vi dicimo et expresse comandamo che osservando ad unguem le preinserte nostre lettere iuxta earum seriem continentiam et tenorem pleniorum contra la forma di quilli non molestiriti né permetteriti che sia esso exponenti né detti cittadini sieno molestati a pagari raxiuni alcuni di dohana iuxta la forma delli preinserti provisioni et

questo farriti con effetto non aspettando da Nui altro comandamento né consulta, né tentiriti né permetteriti lo contrario per quanto la gratia di sua Maestà Cesarea teneti chara et sub pena Regalium auri duorum mille Regio fisco inremissibiliter applicanda. Date Panormi die 29 mensis Novembris X Ind. 1537. Ferrando Gonzaga Ioannes Jacobus Bonannus Jacobus Abbati Petrus Augustinus Petrus Andrea Conservator Joannes de Andrea. Vidit Thesaurarius. Dominus Vicerex mandavit mihi Antonino Pandolfo de Noto visa per Jacobum Bonannum Jacobum Abbati Petrum Augustinum Thesaurarium Conservatorem et Joannem de Andrea dominum magistrum presententur et exequantur Michael secretus ij^o Maii X Ind^o. 1538. De mandato magnifici Secreti presentate fuerunt penes Acta Curie Regie Secretie civitatis Noti Presententur et registrentur li Jurati XVj^o martii 1539. Presentate fuerunt presentes provisiones de mandato magnificorum Iuratorum civitatis Noti et fuit registrata in quinterno offitii ipsorum magnificorum Iuratorum et tradita parti unde ad tuturam et eternam rei memoriam et ad cauthelam ditti egregii Antonij de Infantino et omnium quorumcumque civium ditte civitatis Noti seu cuius interest, vel interesse poterit in futurum factum est exinde de premissis presens publicum instrumentum sive transumptum manu mei Notarii publici supradicti et infrascritti et testium subscriptorum subscriptionibus et testimonio roboratum. Actum Noti anno die et indicione premissis.

Ego Notarius Franciscus Carobeni Iudex qui supra premissis omnibus interfui et testor.

Ego Notarius Philippus de Incarbeni interfui et testor.

Ego Notarius Petrus de Costa interfui et testor.

Ego Notarius Petrus Carasi premissis omnibus interfui et testor.

Ego Iulianus Risalibba interfui et testor.

Ego Ioannes de chimino interfui et testor.

Ego dominus Jacobus Cardo interfui et testor.

Ego Paulus de Capraro interfui et testor.

Ego Hieronymus Palminteri Regius publicus totius Vallis Noti Notarius predittis omnibus rogatus interfui presens publicum instrumentum scripsi et publicavi et in dictam formam publicam redegei et testor.

Ex actis meis Hieronymi Palminteri publici Notarii Netini extratta est collatione salva manu alterius auctoritate mihi concessa meoque solito signo signavi.

II.

A. S. P., Trib. R. Patr., Memoriali. Vol. 18, anni 1552-1553, Ind. II, pp. 54-55.

Ill.mo et ex.mo S.r

Exponisi reverenter a V.ra ex.tia da parte dilli m.ci Jurati della città di Noto e del nobile Joseph Pregadio et altri infrascritti citatini di ditte città cum sit che hayano supplicato allo sp.li m.ro secreto di questo regno

di Sicilia del tenuri sequenti videlicet: multum spectabilis domine Juliane Corbeira regie consiliarie magister secreto et magister procurator huius regni Siciliae di conforme ad V. S. spettabile reverenter si exponi da parte del nobile Joseph Pregadio Vincentio Ganga Antonino di Anguessa et altri cittadini dila ingeniosa città di Noto como V.ra S.ria spettabili ben sapi li cittadini di la dicta città di quando è memoria di quella città sempre su stati et sonno in quella antiqua pacifica et queta possessioni di potiri extrahiri di quella città tueta quella quantità di albaxi che oprano et fanno in loro proprij casi senza scasciarili in ditta città puro che poi vindano ditti albaxi oy quilli scasciano in città regali oy demaniali et di questa libertà et facultati ipsi exponenti ni consequitano multi commoditati pirchi alcuni volti la gabella di ditti albaxi si retrova venduta a privati persuni et li exponenti ni hanno carizi et cortisij senza detrimento dila regia corte oy la tali gabella non è appatronata ma si exigì in credenzaria per li secreti delo regio demanio et allura clara cosa è che li secreti non ponno relaxarisi cosa alcuna pirchi li haviriano di pagari dilo proprio. Item et secundo hanno facultati extrahiri ditti albaxi et andare per tutto il regno cercando lo meglio prezo et inla vendicioni di quelli chi sogliono mettiri sei oy otto oy dechi mesi et multi volti vendirlo ad credenza como meglio li pari et fanno pagari li dritti ali accaptaturi senza ipsi exponenti exbursari denarij et rebus sic stantibus si retrova che per V. E. Sp. è stata fatta una a. s.erta nova ordinatione in ditta città che primo si fazino li scasciaturi per lo credenziari di ditta città et che ad altius infra dui misi haiano di pagari lo dritto dila caxa in quilla città fundando ditta novità sopra quella che si dichì V. S. Spettabili è stata informata che si solino commettirj multi fraudi circa lo scasciari dila albaxi che si extrahino di ditta città scasciandoli cum minimo pretio tanto in ipsa città como in altri citati del regio demanio et cum quista nova ordinationj sono li exponenti forzati ad pagari innanti vendano et innanti che toccano li dinari pertanto non sonno certi di potiri vindiri ditti albaxi infra ditti duj misi quanto havi occurso loro vindiri loro albaxi et fari pagari li dritti ali accaptaturj senza loro incommodità como è detto di sopra che dila gabelloti et da quilli che accaptano ditti gabelli soglino haviri multj cortisij senza detrimento dila regia corte e di V. S. spettabili supplicano in omni modo dila salvarì et accossi restano per ditta nova ordinatione non solamenti li exponenti incommodati ma interessati secundo la forma dila antiqua observantia et antiqua ordinationi Jila reggia secreccia in ditta città como si demostra per multi personi expediti per lo officio di Vostra Spettabili Signoria qualj si mandano cum la presenti et accossi in tempo suo è stato sempre observato como si vidi per multi personj et di raxuni si deve starj ala antiqua observantia no si po farj altramenti stanti li raxunj supra ditti e tal novità non hanno mai fatto li regiturj del regno perchè non è di ragionj et perchè è clara cosa che circa lo scaxari di ditti albaxj quando de mera necessità si hanno di fari scaxaturj in li lochi demaniali pertanto ipsi exponenti reservandosi primo omni loro ragiunj hanno fatto comparirj innanti Vostra Spettabili Signoria et quella supplicano si digni providirj et declarari dit-

ta affermativa ordinationj che nullo patto s'intenda como non si divi intendirj per li albaxi che si fanno et oprano in li loro casi di ditti cittadini di Notho quali si hanno extrahiri per lo regno ma quandu duvissi stari tali ordinationj non si pretenda per li albaxi che si accaptano et vindino in ditta città di Noto et ipsi exponenti non siano molestati ulterius per causa di ditta nova ordinationj altramenti ipsi exponenti per la presenti supplicationj si protestano che in tutti loro per ditte ragioni non s'intenda generato prejudicio alcuno oy da ditte dispositioni et ordinationi reclamandosi alla ex.tia del ill.mo S.or Vicerre per la presenti tentano qualsivoglia remedio et per li ligi et statuti capituli pragmatici et riti del regno et ordinationj di ditta secreteria li competisci et li po competiri etiam spoliatorio judicio oy via gravaminis appellationis nullitatis recursus et omni alio meliori modo et attalche appara dila cosi premissi in futurum hanno fatto la presenti supplicationi et quella fatto prisintari ad v. s.ria e per li hogi che sunno li vinti di settembre X Ind. piachissi ex parte spettabili regni Siciliae magistri secreti stare preterite ordinatione fatte in civitate noti ante magister notario et perchè ipsi exponenti li hanno rechiamato da ditti personi che divino esseri restituti inla sopradetta loro pristina possessioni et statu perchè di raxuni non si potrà fari la provisioni et ordinationi che novamente ha fatto ditto spettabile m.ro secreto pertanto ipsi exponenti recurrino alla ex.tia. v.ra et quella humilmente supplicano si digni providirj et comandarj che ipsi exponenti siano restituti inla stessa ditta loro pacifica possessioni di potiri scaxari loro albaxi in qualsivoglia loco demaniali et siano poi mantenuti in ditta loro antiqua et queta possessioni intentando per la presenti tutti li sopraditti remedij omni meliore modo quo de iure et fatto eis permissum est et via spoliu privilegiati da recuperarsi infra bimestre nullis auditis defensionibus per li adverse iuxta formam ritus et interea che per V.ra ex.tia si procedi supra li cosi premissi ipsi exponenti et loro plegi non siano molestati ma in omnibus si supraseda como è iusto ut altissimus.

Panormi die XII^o decembris Indit. 1552
habeatur informatio a sp.li m.ro secreto.

Nota. - Questo documento appartenente alla Sezione « Memoriali » del Tribunale del Real Patrimonio dell'Archivio di Stato di Palermo per la sua funzione di ricordo tra un momento e l'altro della vexata questio dei privilegi dei mercanti netini riveste una particolare importanza.

III.

Dal Libro Rosso dell'Università di Noto, f. 100 e segg.

Philippus

Vicerex in hoc Sicilie Regno universis et singulis eiusdem Regni officialibus et signanter spett: Regio consiliario Regni predicti mag.co secreto omnibusque secretis et credenziariis spett: Baronibus et omnibus aliis officialibus terre Melilli et Buccheri presentibus et futuris maioribus et minoribus quocumque officio titulo auctoritate protestate sive dignitate fun-

gentibus et illustribus Ducibus Marchionibus Comitibus et Vicecomitibus Baronibus et feudatariis ditti Regni necnon quibusvis Vicariis Armorum Capitaneis et delegatis tam destinatis quam destinandis cui vel quibus presentes presentate fuerint fidelibus Regi dilectis salutem. Cum gravi querela simo stati informati da parti dilo nob. Cola Zarbara Micheli Caponetto Conrado Mazuni et Vincenzo Ganga dilla città di Noto necnon e d'illi mag.ci Giurati sindaco e procuraturi della ditta città comparenti per lo interesse della Università et defensione et tuitione delli privilegi di quella qualmente negoziando essi di Mazuni et consorti exponenti per alcuni parti et lochi del Regno in comprari e vindiri lani albaxi et fari altri negotii vi sono stati alcuni dohaneri et altri ufficiali specialmente delli detti terri di Melilli et Buccheri che l'hanno voluto fari pagari la raxione della dohana non advertendo anzi poco curando ch'essi exponenti como cittadini della detta città sono franchi immuni et exempti di ditta raxiuni di dohana como sempri sono stati d'antiquissimo tempo dello quali non c'è memoria d'homo in contrario per tutto il Regno tanto in li citati terri e lochi demaniali quanto di baruni cossi come per diversi Privilegii della ditta città e lettere observatoriali di quelli emanati tanto ad instantia delli detti mag.ci Giurati e Università quanto di molti Citadini in quilli si contenti et appari, e specialmente per lettere date in questa Città alli 19 di Novembre XI Indit. 1537 et alli 5 di Giugnetto XIJ Indit. 1554 alli quali in omnibus et per omnia s'habbia relatione et havendoni l'exponenti supplicato del infrascritto opportuno remedio havemo provisto et cossi tenore presentium vi dicimo commettimo et expresse comandamo che alli detti mag.ci Giurati sindaco e procuraturi della detta città di Noto et alli preditti di Mazuni Ganga e consorti prenominati e a qualsivoglia altri citadini della detta città debbiati ad unguem exequiri et inviolabiliter observari et per quos decet fari exequiri et observari li detti loro privilegi et provisioni della exemptione predetta et tutte le cose in quella contenti iuxta eorum seriem continentiam et tenorem pleniorum que habeantur, ac si in presentibus de verbo ad verbum preinserte et vobis principaliter directe fuissent facendoli cossi come in vim presentis nui li facimo franchi immuni et exempti delle ditte raggioni della Dohana et quatenus forte l'havessivo fatto pagari detti raxiuni di Dohana ceta farreti restituirsi conforme alli detti loro Privilegii et provisioni li quali li volemo li siano executi et osservati, e vi comandiamo expresse che ce li debbiati ad unguem exequiri et inviolabiliter observari come se fossero stati a voi principaliter diretti et in li presenti fossero stati preinserti de verbo ad verbum e le cose premissi exequiri cum effecto non aspettando da Noi altro mandato né consulta né dilli presenti exequendo contraria ac revocatoria alcuna nisi fuerit absoluta p. c. et audita iuxta Regni Capitula restituendo presentes presentanti et illas exequendo et ad instantiam persone inlegitime cauti a contrario sub pena in dictis Privilegiis et literis contenta florenorum mille fisco Regio inrevocabiliter applicanda pro quolibet contradicente et contraveniente. Date Messine die vicesimo octobris VII^e Indit. 1563.

Don Joan Lacerda

IV

Dal Libro Rosso dell'Università di Noto, f. 98 e sgg.

Philippus

Vicerex in hoc Siciliae Regno et singulis eiusdem Regni officialibus presentibus et futuris maioribus et minoribus quocumque officio titulo auctoritate dignitate fungentibus et signanter spett: Regni preditti mag.co Secreto omnibus secretis et credenzeriis illibus Principibus Ducibus Marchionibus Comitibus Vicecomitibus Baronibus et feudatariis eorumque officialibus et Ministris et signanter Principibus Castri Veterani necnon quibusvis Vicariis Armorum Capitaneis et Delegatis nostris et Magnae R. C. tam destinatis quam destinandis cui vel quibus presentes presentate fuerint fidelibus Regi dilectis salutem. Da parte del Nobile Francesco Gianthomaso della città di Noto nec non et delli Mag.ci Giurati sindaco e Procurature della detta città comparenti per l'interesse della ditta Università, et defensione et tuitione delli Privilegii di quella semo stati informati qualmente negoziando esso di Ioanthomaso exponenti per alcune parti e luoghi del Regno per comprari e vendiri lani albaxi e fari altri Negotii sono stati alcuni ufficiali maxime secreti credenzeri dohaneri et altri. e specialmente di questa città di Castello vitrano chi hanno voluto fare pagare la raggione dello Dohana non avvertendo anzi poco curando ch'esso di Ioanthomaso exponenti come cittadino della predetta città di Noto e l'altri citadini di quella sono franchi immuni et exempti di detti raggiuni di Dohana come sempre sono d'antiquissimo tempo dello quali non c'è memoria d'uomo in contrario per tutto il Regno tanto inli Citati e terre e luoghi demaniali e quanto di Baroni cossi come per diversi Privilegii della ditta Città e lettere observatoriali di quella emanate tanto ad instantia delli detti mag.ci Giurati e Università quanto di molti cittadini di quella si contenti et appare. e specialmente per lettere date in questa città alli 19 di Novembre XI^e Indit. 1537 et alli 5 di Giugnetto XIJ^e Indit. 1554 et a di VIIIJ^e d'octobre 7 Indit. proxime preterite alli quali in omnibus et per omnia s'haggia relatione ad instantia delli dohaneri di questa predetta città di Castelvitranò haviti molestato e molestati ad esso di Gianthomaso a pagari la Dohana di certi albaxi per esso venduti in detta città e per ciò l'haviti sequestrati. e impedito e fatto sequestrari et impediri certi soi albaxi e denari ch'issu divi recipiri in suo grave danno pregiudicio et interesse. et cossi ancora della ditta città di Noto. e havendo esso di Janthomaso supplicato a voi mastro secreto di detta città di Castrovetrano chi non l'havessivo molestato anzi li fussi levato lo detto sequestro fu per voi m.co secreto provisto che si consultassi e Nui e la Regia gran corte cossi come appare per detta provisione fatta in dorso della detta sua supplicatione presentata inla Corte vostra alli 15 dicembre 8^e Indit. Intanto la quali consulta non havete curato mandare infra lo decimo jorno conforme alla pragmatica anzi perfino al presenti come appare per Relatione dello mastro Archivario dello officio delli mastri Rationali fatta alli 19 del presente alla

quale in omnibus s'habbia relatione, e stante la forma dilla pragmatica che infra dieci giorni si dovessero mandare le consulte altrimenti le lettere consultate si dovessero exequiri le precalendate lettere e privilegij della detta città di Noto si divino exequiri non obstante detta asserta Consulta et per questo ad supplicatione deli exponenti como giusta tenore presentium vi dicimo commettimo et expresse comandamo che non obstante la detta consulta ad esso exponenti debbiare ad unguem exquiri et inviolabiliter observare et per quos decet dari exquiri et observari li detti loro privilegij della exemptione preditta et tutti li cosi in quella contenti juxta eorum seriem continentiam et tenorem pleniorum que habentur actis in presentibus de verbo ad verbum preinserte et vobis presentialiter directe fuissent cancellandoli et per quos decet facendoli cancellare li sequestri per vui fatti et forte da farsi et quatenus forte si havessivo fatta pagare detta ragione di dohana ci la fariti restituiri conforme a detti loro privilegij et provisioni et le cose premisse exequiriti cum effecto non expectando da Nui altro comandamento né consulta né dilli presenti exequendo cosa contraria né revocatoria alcuna nisi fuerit absoluta parte citata et audita juxta Regni Capitula restituendo presentes presentanti et illas exequendo et ad instantiam persone illegittime cauti a contrario sub pena in dictis privilegiis et literis contentis et florenorum mille fisco Regio inrevocabiliter applicanda pro quolibet contradicente et contraveniente. Date Messanae XXIIII Maij VIIJ Indit. 1565.

Don Garsia de Toledo

Presententur et exequantur registrentur et parti restituantur

li Iurati

XXX Septembris X Inditionis 1566. Presentate sunt da mandato magnificorum Dominorum Juratorum Civitatis Noti ad petitionem et instantiam nobilis Francisci de Joanthomasio et mag. ci sindici ditte Civitatis exequute, registrate parti restituantur.

Ex Archivario Actorum offitii Spett. D. Juratorum Ingeniose Civitatis Noti extratta est die primo Iulii VI Inditionis 1578.

Not. Franciscus Ioanthomasius Magister Notarius

V.

Dal Libro Rosso dell'Università di Noto, f. 84 e segg.

Dai « Capitoli declaratorii delli dubij hanno occorso sopra l'intelligentia dello senso, et tenuri delle gabelle novamenti imposti in detta città e suo territorio in virtù di dui consigli in detta città detenti, uno die 23 octobris XIIJ Ind. 1569 l'altro die XIIIJ Julii Ind. 1570 et Lettere Viceregie del tribunal patrimoniali confirmatorii di quelli dati in Palermo una alli 23 di Novembre XIIJ Ind. 1569 e l'altra alli 5 di Settembre XIIIJ Ind. 1570 ».

Capitoli di la raggione dila extrattione comuni a tutte le predette gabelle.

26 Item si declara che tutte le cose a dette gabelle sottoposte, le quali si estrahino di detta città, e suo territorio venduti o per vendirisi ali feri o in qualsivoglia altra parti sieno tenuti essi extraenti si sono gittatini revelari a detti gabelloti seu cridinzeri innanti o all' hora che extrahino la detta cosa seu cosi sotto li peni nelli bandi contenti li quali per lo interesse di dette gabelle e loro se ni fazino notamento a loro libro ragionando sempre li prezzi e valuta dila cosa seu cosi che si extrahino conformi alli prezzi che corrino alla giornata in detta città e suo territorio, et al ritorno fanno detti extraenti o altri per loro di dette fere e d'altra parte sieno tenuti feri cunto e pagari la raggione a detti gabelloti seu credenzeri di quanto hanno venduto e mostrari lo resto di detta cosa seu cosi da loro extratti, et non venduti e quando detti extraenti non tornassero più in detta città e suo territorio la propria seu proprij cosi da loro extratti in tutto o in parti, et allegassero non avere ancora venduto intali casi ditti extraenti habbiano tempo miso dui da contarsi dilo giorno che extrahino di retornari in detta città e suo territorio la propria seu proprio cosi da loro extratti, e cossi facendo non sieno molestati per raggione d'extrattione ma non retornando infra lo ditto termino da contarsi ut supra sieno tenuti pagari la raggione di detta gabella dila extractione declarando che lo ditto termino di mesi dui non includi la bestiami grossa e minuta la quali in mandri o in tocca si extrahi di detta città e suo territorio sotto pretesto di andari a pasciri in altri feghi ma di quella si stia allo termino di miso sei como per altro capitolo particolare s'è declarato e quando li detti extraenti non curano revelare la detta cosa seu cosi innanti o allora che extrahino e infra lo ditto termino di mesi dui non ritornano in detta città e suo territorio quella o quelli ut supra ne tampoco curano pagare la raggione di detta gabella della extractione intali caso detti extraenti per non haver revelato incurrano le pene nelli banni contente e per lo lasso di detto termino di mesi dui incurrano la pena per una novi di quanto competisci per la raggione di detta gabella della extractione. la quale sia sempre occorrendo mutatione di gabelloti di quello a tempo di cui fu fatta la extractione come per altro capitolo è detto. e si detti extraenti sono esteri delli cosi che extrahino di detta città e suo territorio dilo modo che supra è detto prestando pleggeria et assecuramento a detti gabelloti seu cridenzeri di retornari infra lo ditto termino di miso dui la propria cosa seu cosi da loro extratti, e non li retornando in tutto o in parte di pagari quanto competisci per raggione di detta gabella dila extractione in tal caso si proceda con detti esteri como con li gitadini et non prestando ditto assecuramento sieno tenuti pagari la raggione di detta gabella dila extractione innanti e allora che extrahino altrimenti incurrano la pena di pagari per uno novi, et si detti esteri extrahino cosa o cosi che abbiano accattato in detta città e suo territorio e pagatone la raggione del tari e la raggione della dohana in tal caso come per altro capitolo è detto non sieno molestati per

raggione di extractione ma se ditta cosa o cosi, che detti esteri extrahino non l'hanno accattato, o di quelli fanno arbitrio in detta città e suo territorio, o di qualsivoglia modo li habbiano intanto che non li pagano né habbiano pagato raggione di dohana siano tenuti in tal caso pagare detta raggione di extractione con le conditioni e sotto le pene di sopra dette declarando che le cavalcature o altre cose simili li quali per accidens si vendino fora di ditta città e suo territorio siano tenuti pagare la ditta raggione della extractione ma non sieno incursi l'extrahenti in pena di non havere revelato quando l'extrahissiro che al ritorno sieno tenuti supra termino di giorni octo revelari a detti gabelloti seu credenzieri simili venditioni e detto termino clapso stiano a pericolo che venendo a notitia di detti gabelloti seu credinzieri per altra via che per loro revelo incurrano la pena di pagari per uno novi, ma sempre che revelano detti extrahenti infra et ultra detto termino non incurrano pena d'uno novi, ma solamente pagano la raggione che competisce.